



Comune di Monteprandone
Servizi Sociali

Regolamento comunale trasporto scolastico

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 06.03.2018)

Articolo 1

Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2

Destinatari e bacini di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Monteprandone, per i quali esiste una difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica.

2. Il servizio può essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e ciò non comporti la modifica delle corse già stabilite e/o disfunzioni nel tragitto o ritardo degli orari prestabiliti.

3. Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della lista di attesa si tiene conto della maggiore distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica. Hanno comunque la priorità gli alunni che hanno già usufruito del servizio nel precedente anno scolastico.

4. Il servizio può essere fornito anche agli alunni non residenti né domiciliati presso il Comune di Monteprandone, iscritti alle Scuole di Monteprandone, purché gli stessi siano accompagnati presso le ordinarie fermate e sempre e solo nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi.

Articolo 3

Calendario e orari

1. Il servizio è stabilito dal Comune, su indicazione delle singole scuole, compatibilmente con gli orari scolastici e comunque secondo le disponibilità del servizio stesso. È effettuato, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato solo in orario antimeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.

3. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.

4. Il servizio può essere sospeso:

a) qualora il percorso risulti pericoloso su parere insindacabile degli autisti (per es. a causa di neve, ghiaccio etc.);

b) in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente;

c) nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, contemporanea avaria di più mezzi, scioperi etc.;

5. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune dà tempestiva notizia al dirigente scolastico che informerà gli utenti fruitori del servizio.

Articolo 4
Piano annuale di trasporto scolastico

1. Il piano di trasporto scolastico viene aggiornato ogni anno sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.

2. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

3. Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'art. 1 del presente regolamento.

4. Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 5
Sicurezza e responsabilità

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente articolo 4 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.

2. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.

3. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, tranne quanto indicato al comma 9 dell'articolo successivo, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

4. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus.

5. La responsabilità dell'autista e degli assistenti scuolabus è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a loro carico, fatti salvi i casi in cui l'attraversamento è specificatamente previsto dal piano trasporti. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come stabilito al successivo comma.

Articolo 6
Modalità organizzative, accompagnamento e custodia minori non ripresi dalle famiglie

1. Sugli scuolabus possono essere trasportati promiscuamente alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

3. Gli alunni sono trasportati a partire dalla fermata scuolabus più vicina alla scuola e viceversa.

4. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle normative vigenti.

5. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, volontari o dipendenti da ditta incaricata dal Comune.

6. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;

- b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- c) sorveglia i bambini durante il percorso.

6. L'ammissione al servizio trasporto è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento e il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale. I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente trasmessa all'ufficio comunale competente al momento dell'iscrizione al servizio o consegnata direttamente all'assistente scuolabus.

7. Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'alunno verrà accompagnato presso adeguata struttura, che sarà annualmente individuata a cura del competente ufficio comunale, o in caso di chiusura di questa, presso il Comando della Polizia Locale. I costi per la custodia del minore saranno a carico delle rispettive famiglie.

8. E' prevista la sospensione dal servizio qualora, per più di tre volte e senza giustificato motivo, che dovrà comunque essere tempestivamente comunicato al competente ufficio comunale, i genitori o i propri delegati non provvedano al ritiro del minore alla fermata scuolabus di riferimento nell'orario stabilito.

9. Per gli alunni di età inferiore a 14 anni ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari potranno dare atto, per iscritto, utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, che il minore è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili dello stesso, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata.

10. L'Amministrazione comunale non si assume comunque alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Articolo 7

Modalità di iscrizione, rinunce e variazioni

1. Il genitore o il tutore che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo, e versando la quota di partecipazione fissata dal Comune. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del presente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso, in ogni sua parte.

2. Il genitore o il tutore si impegna, sottoscrivendo il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa del bambino dallo scuolabus o, in alternativa, ad indicare altra persona adulta delegata a tale incombenza, impegnandosi, nel contempo, alla copertura di eventuali spese per la custodia del minore, nel caso di cui al precedente art. 6. In tale sede potrà essere effettuata anche la dichiarazione prevista dal precedente art. 6, punto 9.

3. La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune eventuali variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio. La rinuncia al servizio ha durata ed effetto per l'intero anno scolastico. La rinuncia dal servizio non comporta il rimborso per quanto pagato e non usufruito, tranne casi particolari che saranno valutati di volta in volta.

4. Le domande presentate durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, senza arrecare pregiudizio alla ordinaria organizzazione del servizio.

5. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, sono tenuti al pagamento in funzione dei restanti mesi di scuola da effettuare.

6. Il Comune rilascia apposito tesserino attestante il diritto dell'utente a servirsi del trasporto scolastico. Il tesserino va esibito su richiesta del conducente e degli assistenti dello scuolabus che sono delegati al controllo.

7. Nel caso in cui il minore sia sprovvisto di tesserino, ne verrà data comunicazione ai genitori/tutori e laddove la situazione non verrà regolarizzata, il trasporto sarà sospeso.

Articolo 8

Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione di cui al precedente art. 7 comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della quota di partecipazione prevista per il servizio, al pagamento delle eventuali spese per la custodia del minore non ripreso alla fermata stabilita.

2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione di accettazione del regolamento non sono accettate.

Articolo 9

Comportamento e sanzioni

1. L'alunno sul mezzo deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'assistente, non deve alzarsi dal posto assegnatogli, non deve arrecare danni alla vettura e più in generale deve rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'assistente scuolabus.

2. Qualora gli alunni non si attengono alle indicazioni impartite, non rispettino le regole date, si provvede nei loro confronti secondo la seguente procedura:

a) l'autista e/o l'assistente scuolabus fanno pervenire all'Ufficio Servizi scolastici una relazione il più possibile dettagliata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;

b) il Responsabile dei Servizi scolastici del Comune avvisa la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta e preavvisa sulla possibilità, se il comportamento venga reiterato, della sospensione dal servizio;

c) qualora il comportamento dell'alunno si ripeta dopo la prima suddetta segnalazione scritta, si comunica alla famiglia e al dirigente scolastico l'immediata sospensione dal servizio dell'alunno per un tempo determinato, che può essere quantificato in un minimo tre giorni, fino ad un massimo di dieci giorni;

d) qualora il comportamento scorretto dell'alunno si ripeta dopo un primo periodo di sospensione erogata o il comportamento scorretto sia ritenuto tale da essere incompatibile con il servizio erogato (es. minacce e/o aggressioni) l'alunno viene immediatamente sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico;

e) qualora il comportamento scorretto dell'alunno arrechi danni al mezzo, la famiglia è chiamata a rimborsarli.

3. La sospensione dal servizio non comporta il rimborso per quanto pagato e non usufruito.

4. L'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non in possesso dell'apposito cartellino.

5. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Nel qual caso chiede l'intervento delle forze della Polizia Locale.

6. Considerato, inoltre, che l'utenza del servizio è costituita da minori, l'autista e l'accompagnatore devono avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

Articolo 10

Determinazione quantitativa delle compartecipazioni

1. Il Comune prevede annualmente una quota di compartecipazione alle spese per accedere al servizio. L'importo della quota è indistinto per ogni tipo di trasporto e deve essere corrisposto nella sua interezza, indipendentemente dalle giornate di concreto utilizzo ed anche nel caso di uso parziale del servizio.
2. La quota di compartecipazione è corrisposta secondo modalità definite con separato atto.
3. Eventuali assenze prolungate dell'alunno non danno diritto a riduzioni od esoneri.
4. Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvede ad inoltrare apposito sollecito alle famiglie. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvia la procedura di riscossione coattiva e provvede a sospendere l'utente dal servizio.
5. Per i minori disabili il servizio è gratuito.

Articolo 11

Uscite didattiche

1. Il Comune, nei limiti delle proprie risorse, compatibilmente con agli orari del trasporto di cui al precedente art. 3, può mettere a disposizione i propri automezzi per trasportare gli alunni in uscite didattiche, ferma restando la finalità primaria del servizio, che ha carattere prioritario.
2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico o suo delegato, deve far pervenire, con un congruo anticipo rispetto alla data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta al Comune, corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, orario di partenza e di arrivo, luogo di destinazione) per consentire una adeguata organizzazione del servizio di trasporto da parte del Responsabile del Servizio.
3. Il responsabile provvede ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili. Il Comune si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.

Articolo 12

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il Comune di Monteprandone, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., utilizza i dati personali e sensibili degli utenti e dei loro familiari ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito del Comune, alla sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione Aree Tematiche - Istruzione e Scuola - Politiche Educative.